



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
ANNO 2017

II C.C.N.L. relativo al personale del comparto Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 16.02.1999 e pubblicato sul S.O. n. 54 della G.U. del 13.03.1999, demanda alla contrattazione collettiva integrativa la disciplina di alcuni istituti contrattuali.

Il contratto collettivo integrativo oltre ad assumere l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica ed organizzativa, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi predefiniti e orientati ad un effettivo miglioramento dei livelli di produttività e del livello quali-quantitativo dei servizi istituzionali, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione, basate su indicatori e standard di riferimento, ed indica i criteri di ripartizione del fondo unico per i trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e ss.mm.ii. è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la definizione della contrattazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici sottoscritto in data 09.10.2003 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato che sarà definita dalla delegazione trattante è inviata a tale Organo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

Le risorse economiche permanenti del fondo unico di ente per i trattamenti accessori per l'anno 2016 aventi carattere di certezza e stabilità, relative al personale delle aree professionali A, B, e C, risultano costituite ai sensi dell'art. 31 del CCNL 1998/2001, dell'art. 4 del biennio economico 2000/2001, dell'art. 25 del CCNL 2002/2005 biennio economico 2002/2003, degli artt. 5 comma 1 e 6 comma 2 del biennio economico 2004/2005, dell'art. 36 comma 1 del CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 nonché dell'art. 7 del CCNL biennio economico 2008/2009 e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 189 e 191 della legge n. 266/ 2005 (finanziaria 2006) così come modificato dall'art. 67, comma 5, | del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2017 è stato quantificato in € 76.380,40, con apposito stanziamento previsto al cap.2050 "Fondo unico trattamento accessorio" UPB 1.1.1.2. nel Bilancio di previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.25/2016 del 27/10/2016, importo determinato ai sensi dei CC.NN.LL pari agli anni precedenti 2011-2013 (art.9, co.2-bis del DL 78/2010) in ottemperanza della legge di Stabilità comma 456 sul blocco dei fondi per il trattamento accessorio dove viene confermato quanto già anticipato nel Dpr122/2013 per il triennio 2013-2015.

Con l'interpretazione della Corte dei Conti della Puglia nella Deliberazione n. 6/2017 sulla permanenza del blocco al salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2017,

si rinvergono vari motivi di continuità anche nel nuovo esercizio dell'efficacia dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, che pone un tetto al trattamento accessorio e l'obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale dal servizio.

Come è chiara la Deliberazione n. 59/2017 della Corte dei Conti Toscana. L'argomento è l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (che per ora è pienamente valido e va rispettato anche nel 2017) e le voci che rientrano nel limite del 2015 e relativa riduzione proporzionale.

Il comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) dispone che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Di fatto, si tratta di un meccanismo analogo a quello introdotto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, che opererà fino al completamento della riforma della P.A. (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della L. 124/2015).

Di seguito si dettaglia l'utilizzo delle risorse relative al Fondo:

Per i progetti finalizzati o di produttività, che si devono svolgere sempre all'interno dell'orario di lavoro, in conformità alle prescrizioni in materia contenute nel D.Lgs.n.66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", è stato destinato un totale di € 9.000,00.

Per i passaggi tra le posizioni economiche all'interno delle aree, sbloccate dalla Legge Finanziaria 2015, ai sensi dell'art.23 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, relativo all'anno 2016 è stato destinato l'importo di € 22.541,82.

La valutazione individuale è stata quantificata per un importo totale di € 14.899,07. Il compenso sarà corrisposto in rapporto al grado di conseguimento degli obiettivi prefissati, con le seguenti modalità:

conseguimento totale 100% della quota
conseguimento superiore all'89% 100% della quota
conseguimento pari al 70-89% 80% della quota
conseguimento pari al 50-69% 60% della quota
conseguimento inferiore al 50% zero

Indennità di Ente - quota parte a carico del FUA (art.35 CCNL 2006-2009) è pari a € 1.159,40.

Le risorse che il CCNL pone a carico del fondo per finanziare la quota TFR sull'indennità di ente (art. 35 CCNL 2006-2009) € 80,11.

I compensi e altre indennità per lo svolgimento di compiti istituzionali e di attività che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza che di seguito si riportano:

incaricato quale consegnatario dei beni mobili dell'Ente	€ 1.200,00
unità incaricato del servizio di cassa economale	€. 2.500,00
incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione	€. 2.200,00
indennità di professionalità (n. 4 x € 2.200)	€. 8.800,00
Indennità di reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza, Indennità di portierato dell'Ente	€ 1.500,00
Indennità per l'autista	€ 1.900,00
Indennità di primo contatto con il pubblico	€ 600,00

Totale indennità varie € 18.700,00

Le posizioni organizzative sono confermate dall'anno precedente nelle persone dei tre responsabili dei servizi (amministrativi, finanziario e tecnico) per euro 2.500,00 ognuno e il sostituto del Direttore per euro 2.500,00 (art. 16 CCNL 2006/2009), per un costo complessivo nell'anno pari a € 10.000,00.

A tal fine si rende necessario illustrare il procedimento di calcolo per la determinazione dell'ammontare delle risorse stabili del fondo unico di ente per il trattamento economico accessorio del personale dipendente (F.U.A.), come da prospetto allegato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino